COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

147.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Piermartini Gabriele, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Interventi per la difesa del mare (4933) 3
Piermartini Gabriele, *Presidente* 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15
Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 4, 5, 7, 13
Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 6, 11
D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 10, 12, 13
Facchiano Ferdinando, *Ministro della marina mercantile* 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14
Galli Giancarlo (gruppo DC) 4, 13
Lucchesi Pino (gruppo DC) 8
Milani Gianstefano (gruppo PSI), *Relatore* 3, 6, 7, 9, 13
Rocelli Gian Franco (gruppo DC) 4, 5, 10
Ronchi Edoardo (gruppo verde) 4, 6, 11, 14, 15
Serafini Massimo (gruppo comunista-PDS) 14
Testa Enrico (gruppo comunista-PDS) 6

Votazione nominale:

Piermartini Gabriele, *Presidente* 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bonsignore e Tassi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lucchesi e Baghino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per la difesa del mare (4933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi per la difesa del mare ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha adottato un nuovo testo proposto dal relatore.

Informo che, su questo testo, la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Milani, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Signor presidente, sottolineo con soddisfazione che sul testo formulato dal Comitato ristretto – e che ha ottenuto parere favorevole dalla I Commissione – si è registrata una sostanziale e larga convergenza. Le eventuali correzioni formali e l'emendamento che è stato preannunciato dal rappresentante del Governo non sono tali da rimettere in discussione il testo acquisito.

Per queste ragioni, invito i colleghi ad accogliere favorevolmente questo provvedimento, ringraziando coloro i quali hanno lavorato con me alla sua redazione. Ritengo, infine, che vi sia stata una equilibrata partecipazione, per quanto riguarda le loro competenze, da parte dei Ministeri della marina mercantile e dell'ambiente, direttamente chiamati in causa nell'applicazione di queste norme.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Signor presidente, da parte mia vorrei soltanto osservare che io sarei stato favorevole all'approvazione del testo originario del disegno di legge, così come lo aveva presentato il Governo. Mi rendo conto delle esigenze prospettate dalla Commissione, per cui aderisco al nuovo testo: ciò nonostante non posso non rilevare che quando vengono sottoposti all'esame dell'impatto ambientale fatti che riguardano il mare, non vedo perché il ministro dell'ambiente debba venire prima di quello della marina mercantile. Si tratta di una questione non formale, ma sostanziale, poiché si tolgono al ministro della marina mercantile le sue competenze sul mare.

Quindi proporrei di approvare questa inversione che ritengo essenziale.

Vi era poi l'altra modifica, di carattere formale, che si rende necessaria al comma 3 dello stesso articolo 1.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi dispiace dare un brutto spettacolo di divisione al-

l'interno del Governo, ma vorrei far comprendere al collega Facchiano qual è il vero problema. In realtà, si tratta delle procedure di valutazione di impatto ambientale; il ministro Facchiano ritiene di dover invertire al comma 2 dell'articolo 1 le procedure ...

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Ma su questo eravamo già d'accordo ieri sera, in sede di Comitato ristretto!

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Vorrei chiarire che la valutazione di impatto ambientale, sulla base della legge istitutiva, è una tipica attività di competenza del Ministero dell'ambiente. I decreti attuativi stabiliscono, per quanto riguarda talune materie, che il ministro dell'ambiente con proprio decreto, di concerto con i ministri interessati, in relazione alle procedure e alle competenze, stabilisca l'eventuale sottoposizione al vincolo. Pertanto, è corretto dire che con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile, si individuino le attività o le opere soggette alla valutazione di impatto ambientale. In sostanza – ripeto – l'impulso alla valutazione di impatto ambientale è del ministro dell'ambiente, che ne ha la competenza primaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIAN FRANCO ROCELLI. Signor presidente, anche in relazione alle questioni testé richiamate, desidero soffermarmi su un punto. Il ministro della marina mercantile ha sollevato un conflitto di competenze che a mio avviso va risolto in ambito governativo e non può essere rimesso al Parlamento, afferendo direttamente al rapporto di solidarietà e collegialità che deve essere presente all'interno del Governo. Dico questo anche se non posso esimermi dal rilevare che le considerazioni del ministro non sono di secondaria importanza. Ad ogni modo, ribadisco che non possiamo decidere nel merito di una questione che deve essere risolta all'interno del Governo e rispetto alla quale il Parlamento può essere del tutto indifferente.

EDOARDO RONCHI. A mio avviso il problema è di modesta entità considerato che vi è già l'elenco delle materie su cui si farà la valutazione di impatto ambientale. Per quanto riguarda le procedure, avendo sostituito il concerto previsto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, non vi è alcun dubbio che si tratti di attività rientrante nelle competenze primarie del Ministero dell'ambiente. Ci riferiamo, infatti, ad una legge esistente che – ripeto – dà priorità nello stabilire le procedure al ministro dell'ambiente, sia pure con il concerto dei ministri dei beni culturali e ambientali e della marina mercantile. In sostanza, il ministro della marina mercantile sostiene di avere un ruolo che nella procedura attuale non esiste; riterrei opportuno, quindi, mantenere l'attuale formulazione del comma 3, che tra l'altro attribuisce un potere maggiore al Ministero della marina mercantile.

Per quanto riguarda il comma 2, poiché concordiamo sulla tesi dell'intesa, anziché l'espressione « con decreto del », si potrebbe usare la formulazione « d'intesa con il ministro dell'ambiente e della marina mercantile »; l'intesa, infatti, suppone che ambedue i ministri abbiano la possibilità di formulare proposte. Inoltre, per individuare le opere che rientrano in una procedura già stabilita non credo occorra necessariamente un decreto.

GIANCARLO GALLI. Signor presidente, ritengo che questo problema sia di fondamentale importanza dal momento che il disegno di legge prevedeva di fatto che tutte le procedure venissero adottate dal ministro dell'ambiente. Pertanto, questo testo è perfettamente coerente con il provvedimento del Governo; il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, e ripresentato in questa, prevedeva invece che la procedura venisse attivata dalla singola autorità competente – in questo

caso si sarebbe trattato del ministro della marina mercantile – ed il bilancio di valutazione di impatto ambientale era riservato ad un momento collegiale. Questo è uno dei temi più discussi e controversi, poiché la valutazione di impatto ambientale implica una modifica del modo di procedere, di valutare e di approvare i progetti da parte dell'amministrazione pubblica.

Concludendo, sono dell'avviso che ci si debba attenere sia alla legislazione vigente, che attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di attivare questa procedura, sia a questo disegno di legge che ribadisce tale competenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Non vorrei che apparisse una questione puramente nominalistica o una rivendicazione di competenze, ma poiché credo che nella prossima legislatura il Parlamento dovrà rivedere la materia nel suo complesso, vorrei sottolineare la necessità di vedere questa normativa sotto un'ottica diversa.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Come ha osservato anche il collega Galli, questa normativa lascia impregiudicata la valutazione di impatto ambientale. Per esempio, se nella prossima legislatura, passerà una valutazione di impatto ambientale secondo l'impostazione che potremmo chiamare con i nomi di Martinazzoli-Angelini, si può prevedere che si attribuirà al titolare della funzione prevalente l'innesco della procedura. Ma il testo che oggi stiamo per approvare non riguarda la VIA, che può essere riformata, ma concerne le materie da sottoporre alla valutazione stessa.

Pertanto, nell'articolo 1, sotto le lettere *a), b)* e *c),* definiamo quattro campi ben precisi entro i quali deve essere effettuata la valutazione di impatto ambientale.

Se anche con questa legge si stabilisce che la valutazione spetta a colui che ha la prevalente funzione amministrativa, è chiaro che quest'ultimo dovrà essere il Ministero dell'ambiente. Attualmente si definisce soltanto che cosa deve essere sottoposto alla valutazione. Per cui, dopo la legge n. 349 del 1986, è intervenuto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha indicato una serie di materie sottoposte alla valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente. L'indicazione di nuove materie sarà fatta da quest'ultimo ministero di concerto con quello della marina mercantile.

Per concludere, se passerà la VIA, questo non significa che non sarà il Ministero dell'ambiente ad avviare le procedure: si tratta di un problema che rimane aperto anche con questa legge. Comportarsi in maniera diversa significherebbe introdurre meccanismi di scoordinamento statuale; naturalmente sono d'accordo con il ministro Facchiano quando si augura che, con la riforma della legge relativa alla VIA, quest'ultima – secondo le metodologie stabilite dal Ministero dell'ambiente – venga effettuata presso ogni amministrazione titolare della prevalente funzione.

È per questi motivi, che non pregiudicano i problemi posti dal ministro Facchiano, che io ritengo che sia preferibile questa disciplina, fermo restando la nostra libera discussione.

GIAN FRANCO ROCELLI. Vorrei sapere chi dei due parla a nome del Governo !

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Dal momento che non vi è un emendamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, nessuno parla a nome del Governo. Io parlo a nome del Ministero dell'ambiente.

In sostanza, l'attuale formulazione è coerente con l'ordinamento giuridico, mentre la modifica chiesta dal ministro Facchiano rappresenta una novità assoluta rispetto alle norme che regolano la valu-

tazione di impatto ambientale. Su questo, comunque, sarà la Commissione a decidere.

PRESIDENTE. L'onorevole Enrico Testa ha chiesto di parlare per un chiarimento.

ENRICO TESTA. Vorrei solo dire che sono d'accordo col sottosegretario Angelini. Il collega Rocelli ha detto che si tratta di un problema del Governo, per cui non possiamo prendere posizione: tuttavia abbiamo il dovere di mantenerci fedeli alle leggi dello Stato italiano. Ebbene, a meno che non si vada verso una disciplina di altro tipo, tali leggi affermano che la valutazione di impatto ambientale spetta al ministero dell'ambiente. Ne consegue che la modifica di quella procedura sarebbe una forzatura di tipo legislativo ed istituzionale.

Il ruolo del Ministero della marina mercantile è stato riconosciuto, ma se si andasse oltre si modificherebbe l'impianto istituzionale del nostro paese.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Vorrei far presente che questo tipo di discussione l'abbiamo affrontata ed approfondita già ieri in Comitato ristretto. Pertanto, se si dovessero registrare delle insistenze, chiederò che questo testo venga approvato così com'è.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Ieri sera tutti abbiamo accettato un testo che, poi, non è stato trascritto fedelmente.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Vorrei ricordare che, dopo la stesura del testo, intervenne una richiesta del ministro nel senso di procedere ad una certa inversione. Successivamente, a seguito di nostre valutazioni, siamo ritornati alla originaria formulazione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei proporre una correzione che potrebbe contribuire a raggiungere un'intesa: potremmo dire che i due ministeri « provvedono d'intesa ... ». Questa dizione, tra l'altro, potrebbe salvare i precedenti e la prassi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, insisto nel dire che se si intendono presentare modifiche, bisogna formalizzarle in emendamenti.

CESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, non presento emendamenti perché ritengo che essi non sarebbero accolti dai rappresentanti del Governo.

EDOARDO RONCHI. Vorrei far notare che per quanto riguarda le attività e le iniziative a cui si applica la valutazione di impatto ambientale, è stato recepito l'elenco proposto dal Ministero marina mercantile, non quello del Ministero dell'ambiente.

Inoltre, per quanto riguarda l'ambiente marino e costiero, il ministro della marina mercantile ricorderà come questo punto sia stato molto controverso. Personalmente non ero contrario in linea di principio all'intesa, tuttavia, devo sottolineare che in presenza di difficoltà nella sua realizzazione, rischiamo di bloccare le attività. Peraltro, non avevo tenuto in debito conto la normativa esistente.

In sostanza, mi pare che questa formulazione sia già innovativa, se non dal punto di vista dei poteri del Ministero dell'ambiente, almeno per quanto concerne quelli del Ministero della marina mercantile in ordine alla valutazione di impatto ambientale. Del resto il concerto presuppone l'accordo del Ministero della marina mercantile. Ribadisco, comunque, che se anche modifichiamo la norma in vigore, il problema sostanziale resta comunque limitato, dal momento che tutte le opere, rispetto alle quali vi deve essere la valutazione di impatto ambientale, sono già individuate per legge con l'accordo dei due ministeri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del provvedimento.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Valutazione degli impatti sull'ambiente marino e costiero).

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla precedente lettera *a)*.

2. Sono individuate, con decreto Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Nelle procedure di cui ai precedenti commi il concerto previsto all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

d) impianti per il trattamento delle morchie, delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera *a)*.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da sono individuate *fino a* marina mercantile *con le seguenti* sono individuate, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Conseguentemente, al comma 3 prevedere che il concerto si attui tra il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'ambiente.

1. 2.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da sono individuate *fino a* marina mercantile *con le seguenti* sono individuate d'intesa tra i Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile.

1. 3.

Baghino, Lucchesi.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Nel raccomandare l'approvazione del mio emendamento, esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dagli onorevoli Baghino e Lucchesi nonché su quello del Governo.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento del relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dagli onorevoli Baghino e Lucchesi.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei precisare che l'emendamento 1.2 non è in senso tecnico un emendamento del Governo, dal momento che non è stato concordato. Il Ministero dell'ambiente ha la competenza sulla valutazione dell'impatto ambientale ed una modifica dell'ordinamento attuale può essere approvata solo se è stato espresso accordo da quel ministero. Peraltro, poiché vi sono differenziazioni di ordine politico, ritengo che possano essere risolte solo in sede di Presidenza del Consiglio.

Vorrei quindi rimanesse agli atti che il Ministero dell'ambiente non concorda con l'emendamento presentato dal ministro Facchiano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1.2, non accettato dal relatore.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Baghino e Lucchesi 1.3.

PINO LUCCHESI. Immagino quale sia l'orientamento della Commissione, anche sulla base della votazione precedente, su questo emendamento; tuttavia, credo che esso rappresenti un compromesso ragionevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino e Lucchesi 1.3, non accettato dal relatore e accettato dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Competenze del Ministro della marina mercantile).

1. Il Ministro della marina mercantile nell'ambito delle proprie competenze:

a) emana direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *a)*;

b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema, coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.
(È approvato).

ART. 3.

(Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi).

1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è effettuato nei porti di Trieste e di Livorno e negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è fatto inoltre divieto nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale di trasferire le morchie e le acque di zavorra, nonché di lavaggio delle navi, a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, è costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, nonché gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.

3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo di riciclo

per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo è versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.

4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.

5. Il contributo di cui al comma 4 può essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.

6. Per il primo quinquennio di attività del consorzio gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

7. Con decreto del Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stabilita la composizione del consorzio ed il regolamento per il suo funzionamento.

8. Il consorzio ha personalità giuridica, non ha fine di lucro e può essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.

9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi.

10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie, delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio nazionale al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.

11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3-*bis*.

(Nuova denominazione).

1. In relazione alle predette finalità ed alle attività di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata alla Pesca muta la propria denominazione in Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare e nel suo consiglio di amministrazione è membro di diritto il Direttore Generale dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare della Marina Mercantile.

All'articolo 3-*bis* il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3-bis.

3-*bis*. 1.

Il Governo.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Questo articolo era stato inserito per rispondere ad un esigenza obiettiva che ora è stata affrontata e risolta; sono comunque contrario a sopprimerlo *in toto*.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. L'ICRAP è sorto con determinate finalità che ora non possono essere cambiate. Tra l'altro, esiste anche un problema di funzionalità.

EDOARDO RONCHI. Delle funzioni dell'ICRAP si è già discusso in occasione del dibattito sulle riserve marine. Del resto, che le funzioni non riguardino la ricerca applicata del mare è tanto vero che un'altra Commissione ha approvato l'inserimento di funzionari addetti alla difesa del mare. Ne consegue che anche noi consideriamo superflua la seconda parte dell'emendamento, con una evidente sintonia fra le due Commissioni.

Per quanto riguarda la variazione nella denominazione dell'Istituto, mi permetto di insistere, tenendo conto che abbiamo attribuito all'Istituto una funzione che non riguarda soltanto la pesca.

Siamo d'accordo di prevedere, altresì, degli ispettori per la difesa del mare: a questo punto, mi pare inopportuno mantenere la vecchia denominazione, avendo dato all'Istituto una competenza ed una dotazione più ampie rispetto alla sola pesca.

In sostanza, chiedo che vengano soppresse le parole da « e nel suo consiglio di amministrazione » fino alla fine dell'articolo. In questo senso presento un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto, l'onorevole Ronchi formalizza il seguente emendamento:

All'articolo 3-bis, *comma 1, sopprimere dalle parole da* e nel suo consiglio *fino alla fine dell'articolo.*

3-*bis*. 2.

GIAN FRANCO ROCELLI. Ringrazio, innanzitutto, il relatore per aver compreso il senso della mia presa di posizione che ha determinato l'inserimento di questo articolo. Proprio per le questioni sollevate – auspicando che, nella prossima legislatura, il Ministero della marina mercantile diventi ministero del mare – vorrei osservare che il ministro è in contraddizione quando sostiene che non si deve cambiare il nome dell'ICRAP. Faccio presente che quanto affermato dall'onorevole Ronchi è perfettamente in linea con tutto il contesto di questo provvedimento. Dico questo anche con riferimento al fatto che, essendo l'Istituto centrale per la ricerca applicata alla pesca uno dei bracci operativi della marina mercantile, tutti ci auguriamo che si concretizzi l'auspicio espresso anche dal ministro.

Faccio presente altresì che, obiettivamente, se noi non vogliamo introdurre nella nostra legislazione un riferimento alla ricerca sul mare controllata dal ministro della marina mercantile, compieremmo un passo indietro rispetto alla logica complessiva del provvedimento. Infatti, all'interno di questo sistema, manterremmo un elemento che potrebbe divenire inutile e soprattutto confermeremmo la concezione secondo la quale il mare è riferito ad una attività economica, contrariamente all'evoluzione culturale e legislativa degli ultimi anni. Il mare, infatti, rappresenta una ricchezza ecologica e culturale di notevole valore.

AMEDEO D'ADDARIO. Desidero chiedere al relatore ed al Governo la ragione fondamentale che presiede al cambiamento di denominazione dell'Istituto. Un tentativo analogo si è già verificato in questa Commissione in sede di approvazione della legge sulle aree protette, laddove si affidava all'ICRAP, in versione rinnovata, la gestione delle riserve marine, la ricerca scientifica ed il controllo delle attività di pesca. Si trattava, quindi, di una estensione delle funzioni nel campo della ricerca. l'Istituto, pertanto, doveva essere lo strumento dello Stato attraverso il quale si esercitava la vigilanza sul settore. Vorrei ricordare che questa linea non è passata per cui ora non possiamo seguire una opposta tendenza.

In sostanza, desidero capire se quello attuale è un passo per recuperare in qualche forma quella logica che farebbe di questo Istituto l'agenzia del mare. Ne deriva che questo articolo 3-*bis* ha ragione di esistere solo se si estende al direttore generale dell'ispettorato centrale

per la difesa del mare la partecipazione ed il diritto di essere membro del consiglio di amministrazione dell'ICRAP.

Mi pare che la finalità sia questa. Se si accoglie l'emendamento soppressivo di parte dell'articolo 3-*bis*, presentato dall'onorevole Ronchi, mi pare che si cambi il nome ma non la sostanza.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Vorrei innanzitutto dire all'onorevole D'Addario che l'inserimento di un rappresentante dell'ispettorato nell'ICRAP è già stato stabilito poco fa quando la IX Commissione ha approvato definitivamente il provvedimento sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca. Ho proposto la soppressione di questo articolo 3-*bis* perché il Ministero per la difesa del mare – la cui nascita auspico – è ancora soltanto sulla carta. Pertanto, cambiare la denominazione significherebbe creare soltanto problemi di gestione e di operatività ad un istituto che ha già una struttura per corrispondere alle sue funzioni.

Certo, nel momento in cui si dovesse approvare, come auspico, un provvedimento che istituisca il ministero per la difesa del mare, o comunque preveda l'ampliamento di competenze in tale settore, è chiaro che anche l'ICRAP dovrà seguire questa estensione. Ma nel momento attuale, cambiare il nome lasciando intatta la struttura e la gestione, significa – lo ribadisco – creare problemi operativi a quell'Istituto.

CESCO GIULIO BAGHINO. Per la verità ho l'impressione che l'inserimento dell'articolo 3-*bis*, oltre ad apparire estraneo al provvedimento, non determini quelle conseguenze favorevoli e definitive che potrebbe trovare invece in altri provvedimenti più specifici. Infatti, la legge che ha previsto quell'Istituto, ne stabilisce anche le funzioni, i compiti ed i limiti; se intendiamo cambiare la denominazione, dovremmo poi completare il quadro delle sue competenze, ma ciò non rientrerebbe nella materia oggetto di questo provvedimento. Eventualmente, se l'istanza della Commissione è quella di cambiare la denominazione per dar luogo a nuovi compiti, si potrebbe tradurla in un ordine del giorno. Così come è concepito, l'articolo 3-*bis* mi pare assolutamente estraneo – ripeto – alla materia del provvedimento al nostro esame.

EDOARDO RONCHI. Vorrei specificare che non è vero che non è stato previsto nulla di nuovo sull'ICRAM; l'articolo 5 sull'unità di crisi, infatti, stabilisce che l'ICRAM « coordina le attività di studi ed enti di ricerca nazionali nonché di istituti di carattere scientifico universari specializzati nelle scienze del mare ». A mio avviso è questa previsione che rappresenta una contraddizione in termini. Pertanto, va mantenuta nel testo quella coerenza che fornisce anche un orientamento culturale che nelle leggi è sempre importante.

Ciò detto esprimo, a nome del gruppo verde, parere contrario sulla soppressione totale dell'articolo 3-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3-*bis*. 1, interamente soppressivo dell'articolo 3-*bis*.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 3-*bis*. 2, parzialmente soppressivo dell'articolo 3-*bis*, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-*bis* con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione).

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente,

definisce la struttura, le funzioni, le modalità operative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'ambiente marino, ai fini dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'Unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all'articolo 3, il quale si assume i costi di istituzione e di gestione.

L'Unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle Amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonché di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, per il controllo dell'eutrofizzazione, nonché per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Unità di crisi).

1. Presso il Ministero della marina mercantile nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, è istituita un'unità di crisi con le seguenti attribuzioni:

a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;

c) la determinazione di criteri e modalità per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina;

2. L'unità di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali nonché di istituti di carattere scientifico e universitario specializzati nelle scienze del mare.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, è integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica ed un rappresentante del Ministero per il coordinamento della protezione civile.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor presidente, desidero sapere qual è il contrasto che esiste tra la formulazione dell'articolo 5 e la legge istitutiva dell'autorità dell'Adriatico. Vi sono compiti, come l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, che rientrano nella competenza dell'autorità istituita per legge. Ciò significa che l'autorità dell'Adriatico è esonerata da una specifica competenza, pertanto non vi è sovrapposizione, conflittualità o contenzioso e mi pare che in questa parte la normativa debba essere chiarita.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Ribadisco che la formulazione di questo testo appare molto confusa e non corrisponde a quanto stabilito ieri in sede di Comitato ristretto.

AMEDEO D'ADDARIO. La colonna d'acqua e la superficie marina riguardano l'eutrofizzazione, il fenomeno algale e quant'altro. Pertanto, in presenza di un conflitto, andrebbe soppressa la legge sull'Adriatico.

PRESIDENTE. Infatti, si verifica una commistione che andrebbe in qualche modo superata.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Non mi sembra che vi sia un conflitto tra questo provvedimento e la legge sull'Adriatico. Questa non è una norma sulla depurazione del mare in genere e nemmeno del mare Adriatico in particolare. In questo caso si costituisce una unità di crisi che, di fronte alle emergenze, come quelle di Livorno e La Spezia, hanno il compito di operare le opportune bonifiche, emanando quelle direttive necessarie per il mantenimento della sicurezza. In altre parole, non si scalfisce la legge più generale per la depurazione e la tutela del mare Adriatico.

PRESIDENTE. Vorrei far notare all'onorevole D' Addario che, nel precedente articolo 4, si prevede che l'unità di gestione abbia altresì compiti di controllo sui processi di eutrofizzazione.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore.* Vorrei pregare il collega D'Addario di leggere le prime quattro righe del comma 1 dell'articolo 5, dove si parla di « pronto intervento ». Per questa ragione considero molto corretto l'intervento del sottosegretario Angelini.

GIANCARLO GALLI. Vorrei soltanto precisare che la lettura di queste norme va fatta nel suo complesso, tenendo conto che gli oneri sono a carico del consorzio appositamente costituito. Si tratta di un ulteriore vincolo alla specificità di questa legge e di questa istituzione. Pertanto, non dovrebbe esserci alcuna confusione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Costruzione di impianti).

1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio obbligatorio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, aggiungere, in fine, le parole fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

6. 1

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modificazioni, concernenti il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attività di ricerca e soccorso è autoriz-

zata, nel triennio 1992-1994, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.

2. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonché di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti della medesima natura, già realizzati con fondi resi disponibili da altre Amministrazioni è autorizzata nel triennio 1992-1994 la spesa complessiva di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi per la difesa del mare ».

4. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione si avvale del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternativa (ENEA) e degli Istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, premettere il seguente:

0. 1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, ripartiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Conseguentemente, ai commi 2 e 3 sopprimere la parola complessiva.

7. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

EDOARDO RONCHI. Mi astengo dalla votazione di questo articolo.

MASSIMO SERAFINI. Anch'io mi astengo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato.)

Informo la Commissione che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione, premesso che:

nella sesta riunione fra le parti contraenti della Convenzione di Barcellona, tenutasi ad Atene dal 3 al 6 ottobre 1989, l'Italia ha presentato una raccomandazione, approvata, perché fosse emendato il protocollo Damping della stessa Convenzione introducendo l'assoluto divieto di incenerimento rifiuti in mare,

impegna il Governo

a non autorizzare procedure di incenerimento in mare di rifiuti di morchie, di acque di sentina e di acque di lavaggio di cisterne ».

0/4933/1/VIII.

Ronchi, Cerutti.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Il Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione ?

EDOARDO RONCHI. Insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge : « Interventi per la difesa del mare » (4933):

Presenti	36
Votanti	35
Astenuti	1
Maggioranza	19
Hanno votato *sì*	35
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Alborghetti, Angeloni, Baghino, Bonfatti Paini, Bortolani, Boselli, Bulleri, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Alia, D'Angelo, Donati, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lucchesi, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Milani, Pellicani, Piermartini, Polverari, Rocelli, Ronchi, Santuz, Sapio, Serafini, Tancredi, Testa Enrico, Travaglini, Zamberletti e Zolla.

Si è astenuto:

D'Addario.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO